

Trib. BS – Sezione indagini preliminari e udienza preliminare (Dr. Colombo) – sentenza n. 1593 del 23.11.2022 – giudizio abbreviato

Occultamento o distruzione di documenti contabili – presunzioni – spiegazione alternativa – insufficienza dell'occultamento dichiarativo

Le presunzioni che connotano il processo tributario, laddove non presentino le caratteristiche della precisione, della convergenza e della gravità, ai sensi dell'articolo 192 c.p.p., non possono ritenersi dotate di sufficiente forza esplicativa nel processo penale.

Pertanto, dall'omessa esibizione della documentazione relativa all'attività d'impresa non può automaticamente desumersi l'esistenza delle scritture, la distruzione o l'occultamento delle stesse, l'intenzionalità della condotta e la relativa finalizzazione al mancato pagamento delle imposte. Infatti, se una simile conclusione presuntiva riflette un modello di agire razionale, fondato sul rapporto costi-benefici, nella prassi è altrettanto diffuso un modello di comportamento alternativo per il quale viene considerata importante la sola attività produttiva o commerciale svolta, mentre i correlati incombenzi burocratici di documentazione divengono oggetto di delega oppure di gestioni interne connotate da disattenzione, approssimazione e irregolarità.

Inoltre, considerato tanto il tenore letterale della norma – che con il termine "occultare" sembra indicare condotte di maggior spessore materiale di quelle dichiarative – quanto il bene giuridico tutelato – alla luce del quale risulta irragionevole equiparare un occultamento materiale ad una mera dichiarazione – il rifiuto verbale di esibire la documentazione richiesta, se non se ne dimostra la natura decettiva, non può integrare la condotta tipica del reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 74/2000.

Occultamento o distruzione di documenti contabili – collaborazione dell'imputato alla ricostruzione della situazione reddituale – il fatto non costituisce reato

Il fatto che l'imputato abbia collaborato alla ricostruzione della situazione reddituale, indicando nominativi di clienti e fornitori nonché producendo le fatture a sua disposizione, dimostra come mancasse in capo al medesimo l'intenzione di nascondere la documentazione e, conseguentemente, il dolo specifico della fattispecie di reato prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000.